CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA - IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER RILANCIO DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE DELLA REGIONE CAMPANIA" DEL 17 LUGLIO 2013 E DEL REGIME DI AIUTO DI CUI AL D.M. 13 FEBBRAIO 2014 (PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 8 APRILE 2014, N. 82).

Con la presente convenzione,

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, con sede in Roma, via Molise 2 codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott. Carlo Sappino, Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, nel seguito denominato MINISTERO/MISE

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel seguito denominata Agenzia/Invitalia, con sede in Roma, via Calabria 46, iscritta al Registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, legalmente rappresentata dall'amministratore delegato, Dott. Domenico Arcuri,

entrambi di seguito denominati le "Parti",

PREMESSO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010;
- la terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione (PAC) del 11 dicembre 2012, con la quale il Ministro per la coesione territoriale, con l'obiettivo di finanziare "misure anticicliche" al fine di contenere gli effetti della prolungata crisi sul lavoro, sulle imprese e sulle persone, ha destinato, tra l'altro, 150 milioni di euro ad interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriale di Airola, Acerra, Avellino, Caserta e Castellamare;
- la delibera di Giunta n. 756 del 21 dicembre 2012, con la quale la Regione Campania ha approvato i contenuti della terza riprogrammazione del predetto PAC;
- la delibera di Giunta n. 30 del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Campania ha indicato la seguente ripartizione delle risorse assegnate, con possibilità di successiva rimodulazione (milioni di euro): Airola 30,00 Acerra 20,00 Avellino 20,00 Caserta 40,00 Castellammare di Stabia 40,00;

VISTO

- il "Protocollo di intesa per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale in regione Campania", sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Campania in data 17 luglio 2013 e registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2013, finalizzato alla valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, in modo da garantire una stabile e duratura occupazione, tramite l'attuazione, con il supporto dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -Invitalia, del "Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania" di seguito Programma;
- che il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 è esentato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, la cui applicazione è stata prorogata al 30 giugno 2014;
- che il predetto Protocollo di intesa stabilisce, tra l'altro, di demandare la governance delle misure indicate nel Programma a un Comitato esecutivo, istituito con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013;
- che il citato Protocollo di intesa ha così delimitato le singole aree di crisi, che nel loro insieme costituiscono la Macro area di crisi:
  - "Area di crisi di Airola" i territori dei comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano (tutti in provincia di Benevento);
  - "Area di crisi di Acerra" i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco (tutti in provincia di Napoli)
  - "Area di crisi di Avellino" tutti i comuni della provincia di Avellino";
  - “Area di crisi di Caserta" tutti i comuni della provincia di Caserta;
  - "Area di crisi di Castellammare di Stabia" i territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase (in provincia di Napoli) Angri, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Samo, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Samo, Scafati, Siano (in provincia di Salerno);

- che il Comitato esecutivo ha previsto, nella medesima riunione del 29 gennaio 2014, di destinare risorse pari a euro 53.400.000,00 al finanziamento dell'intervento volto alla promozione di investimenti produttivi in base al regime di aiuto istituito con il citato decreto ministeriale 23 luglio 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2014, n. 82), di seguito Decreto, concernente la concessione ed erogazione dii agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale e/o alla riqualificazione del sistema produttivo dei territori dei Comuni ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale in Campania;
- che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, e 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, è stata emanata dal Ministro dello sviluppo economico la Circolare n. 14653 del 18 aprile 2014 recante le "Modalità e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree colpite da crisi industriale in Campania" di seguito Circolare;
- che l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- che l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999, come sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle Amministrazioni Centrali dello Stato di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;
- che l'articolo 1, commi 460 / 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione - effettuata con decreto del 18 settembre 2007, con integrazioni e modifiche del 21 dicembre 2007 - degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia medesima e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del richiamato articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) su cui esercitare il "controllo analogo";
- che l'Agenzia affianca il Ministero dello Sviluppo Economico nelle funzioni di governance ed è dunque un interlocutore costante per gli enti locali e per tutti gli attori pubblici e privati interessati alle iniziative di gestione di agevolazioni e incentivi alle imprese, gestore tra gli altri dello strumento dei Contratti di Sviluppo;
- che l'art. 55 – bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.";

- che il medesimo articolo 55 – bis, al comma 2 – bis, aggiunto dall'art. 29-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che "Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.";

CONSIDERATO CHE

- l'art. 3, comma 1, del Decreto affida ad INVITALIA come Soggetto gestore "gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al Decreto;
- il medesimo art. 3 al comma 2 prevede che "con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, i quali gravano sui fondi che il Comitato esecutivo ha riservato all'assistenza tecnica";

Tutto ciò visto, premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1
(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. I visto, le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

1. Con la presente convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14653 del 18 aprile 2014, nonché le modalità di trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2 del Decreto.

2. L'Agenzia, nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 14653 del 18 aprile 2014, assicurerà al Ministero gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi,

l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli. Tali attività, sono dettagliatamente descritte nell'Allegato A – "*Scheda Descrizione Attività*" alla presente convenzione.

Articolo 3
(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, L'Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società controllate e direttamente di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può avvalersi di consulenti esterni solo in caso di necessità opportunamente documentate al MiSE e dallo stesso autorizzate con apposito provvedimento della DGIAI, in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione della attività specificatamente individuate.

2. Per l'esecuzione delle attività l'Agenzia dovrà, in ogni caso, avvalersi di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.

3. Parimenti, l'Agenzia dovrà avvalersi, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate risorse interne per lo svolgimento delle attività complementari di informazione, comunicazione e assistenza al Ministero per la risoluzione di problematiche di tipo giuridico, informatico, amministrativo strettamente connesse alla ricezione delle domande di finanziamento, alla loro istruttoria, all'erogazione delle agevolazioni e agli altri adempimenti gestionali successivi alla ammissione delle domande.

4. L'Agenzia si impegna altresì a modificare la struttura e l'organizzazione di cui sopra, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.

5. L'Agenzia si impegna inoltre a:

- predisporre in accordo con il Ministero una sezione del proprio sito internet (www.invitalia.it) dedicata alle agevolazioni di cui al Decreto per tutta la durata della gestione delle misure agevolative;
- Il Ministero, si impegna a individuare ed a comunicare all'Agenzia, nel rispetto delle propria struttura interna, il nominativo di un referente per la Convenzione.

6. Il Ministero si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività.

Articolo 4
(Referenti della convenzione)

1. Il Referente della presente convenzione per il MISE è la dr.ssa Alessandra De Angelis, dirigente della divisione XI della Direzione Incentivi alle Imprese.

2. Il Referente della presente convenzione per l'Agenzia è la dottoressa Lina D'Amato, dirigente Responsabile della Gestione Incentivi della Funzione Finanza e Impresa.

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

Art. 5
(Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Il Ministero trasferisce le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al Decreto, pari a Euro 53.400.000,00 cosi come previsto dall'art. 2, comma 2, del Decreto e dal punto 3.1 della Circolare nei seguenti due conti correnti, dedicati, intestati all'Agenzia:

a) Conto corrente denominato "*Contributo Decreto 13 febbraio 2014*" dedicato ai contributi a fondo perduto;
b) Conto corrente denominato "*Finanziamento Decreto 13 febbraio 2014*" dedicato al finanziamento agevolato.

2. Le risorse trasferite sui suddetti conti correnti sono– per sorte ed interessi –destinate alla erogazione dei benefici per gli interventi agevolativi di cui al Decreto. Gli interessi netti maturati, le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni e le somme rientrate e recuperate a fronte dei benefici concessi restano vincolate sui conti correnti e dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'ulteriore concessione di benefici ai sensi dei medesimi interventi.

3. L'Agenzia si impegna ad assicurare che i due conti correnti dedicati "*Contributo Decreto 13 febbraio 2014*" e "*Finanziamento Decreto 13 febbraio 2014*" siano gestiti come capitale separato con una contabilità separata.

4. Sulla movimentazione dei predetti conti correnti l'Agenzia fornirà rendiconti annuali al Ministero.

Articolo 6
(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione all'Agenzia è riconosciuto, a partire dal termine iniziale di presentazione delle istanze di accesso alle misure agevolative del Decreto e per l'intero periodo di durata della presente convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati per un importo massimo pari a 1.068.000,00 € (unmilionesessantottomila), corrispondente al 2% delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 5 della presente convenzione, IVA compresa

2. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di ristoro dei costi effettivi, sostenuti per le attività oggetto della presente convenzione ed è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente Convenzione e dal "Regolamento di rendicontazione", che è riportato all'allegato B) e costituisce parte integrante della Convenzione medesima.

3. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MISE da ogni eventuale altra richiesta.

4. Per le attività, previste dall'allegato A) "*Scheda Descrizione Attività*", che l'Agenzia avrà realizzato nel periodo antecedente alla data di efficacia della presente convenzione, per rispondere alle particolari ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività derivanti dall'attuazione delle agevolazioni previste dal Decreto, viene riconosciuto dal Ministero, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo, il rimborso dovuto secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente Convenzione e dall'allegato B) "Regolamento di rendicontazione". Tale importo sarà corrisposto dal MISE entro 30 giorni dalla data di

presentazione della relativa richiesta da parte dell'Agenzia, come disciplinata dall'articolo 7 della presente convenzione.

5. L'Amministrazione si riserva, qualora ne riconosca i presupposti, l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89.

Articolo 7
(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. L'Agenzia provvede, su base annuale, ad inviare una relazione sulle attività compiute nell'anno di riferimento e la rendicontazione, accompagnata dalla relativa fattura, dei seguenti costi effettivi sostenuti e documentati così come previsto dall'allegato B) "Regolamento di rendicontazione":

a) personale;
b) prestazioni esterne;
c) altre spese direttamente riconducibili alle attività effettivamente sostenute;
d) spese generali fino ad un massimo del 20% del totale della spesa rendicontata.

2. Il MISE valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività svolte approvando ciascuna rendicontazione effettuata.

3. Il pagamento dei rimborsi relativi a ciascun anno di attività è effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, all'esito positivo delle verifiche svolte dal MISE sulla documentazione ricevuta ed è a valere sui fondi che il Comitato esecutivo ha riservato all'assistenza tecnica così come previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto 13 febbraio 2014. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità di cassa delle predette risorse, qualora non imputabile al MISE, non comporta la maturazione di interessi e penali.

4. L'Agenzia provvederà a predisporre ed allegare, all'ultima rendicontazione, una relazione finale delle attività realizzate.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 9
(Diritti di proprietà)

1. Il MISE acquisisce la titolarità esclusiva, a partire dalla consegna, dei diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software realizzate ad hoc e di altra documentazione e materiale - anche didattico - creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, nei limiti di quanto acquisito dall'Agenzia e salvi i diritti di terzi.

2. Prima della data di consegna tutti i rischi relativi ai prodotti medesimi saranno a carico dell'Agenzia. Il MISE può quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la

duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali, nei limiti di quanto acquisito dall'Agenzia e salvi i diritti di terzi.

Articolo 10
(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, operando nei limiti di quanto previsto dalle premesse e dall'articolato della presente convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume nei confronti del MISE e dei terzi piena responsabilità su attività e procedure svolte per l'esecuzione dell'incarico, ivi compreso l'approvvigionamento di beni e servizi, provvedendo altresì agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 11
(Durata ed efficacia)

1. La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2018, fatte salve eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche che, concordate tra le Parti, saranno formalizzate mediante atto scritto.

2. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'Agenzia, anche oltre tale termine, al completamento di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione stessa.

3. La presente convenzione è impegnativa per l'Agenzia a decorrere dalla data della sottoscrizione e per il MISE a decorrere dall'esito positivo dei controlli ai quali sarà sottoposta ai sensi di legge. Nelle more del perfezionamento dei controlli amministrativi il MISE si impegna a riconoscere all' Agenzia il rimborso dei costi relativi alle attività fino a quella data realizzate e degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti.

Articolo 12
(Diritto di recesso)

1. Il MISE può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.

Articolo 13
(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 14
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

Allegati:

- A) "*Piano delle attività*";
- B) *"Regolamento di rendicontazione".*

Letto, approvato e sottoscritto Roma _____

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali

Il Direttore generale
(Dott. Carlo Sappino)

Firmato digitalmente

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(Dott. Domenico Arcuri)

Firmato digitalmente